



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

VISTO l'unito provvedimento della Provincia di Savona n. 2532 del 29 settembre 2021, con il quale, a seguito dell'istanza presentata dal presidente della Società A.S.D. Podistica Savonese di Quiliano (SV), è stato autorizzato lo svolgimento della competizione sportiva agonistica podistica denominata "10 KM DI VADO E QUILIANO DEL 10 OTTOBRE 2021", in programma il giorno 10 ottobre 2021, con partenza alle ore 9.30 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina - ed arrivo alle ore 10.45 - a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina - che attraverserà il territorio dei Comuni di Quiliano e Vado Ligure;

DATO ATTO che, per la sospensione temporanea della circolazione nei tratti di strada interessati dal percorso della gara suindicata, risulta un'estensione chilometrica ricadente nella sola provincia di Savona;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal presidente della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero dei partecipanti è pari a 500 circa;

CONSIDERATO che deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 d.P.R. n. 495/1992, segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai concorrenti impegnati nella competizione sportiva, nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara";

VISTO il nulla osta rilasciato dall'ANAS con nota prot. n. U.0523857 del 19 agosto 2021;

VISTA la nota prot. n. 339463 del 23 settembre 2021 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra emarginata, precisando che gli organizzatori dovranno concorrere, con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura - U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 12583 Rep. 220.18 del 23 settembre 2021, nel quale vengono fornite indicazioni per la sospensione della circolazione;

RICHIAMATA la nota prefettizia prot. n. 26478 in data 24 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", convertito



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, che, all'articolo 4 "*Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico*", commi 1 e 2, conferma le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 Aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO l'articolo 9 bis, comma 1, del decreto-legge n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 che prevede: "*a far data dal 06/08/2021 è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 comma 2 l'accesso ai seguenti servizi e attività: [...] lettera b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5[...]*";

CONSIDERATO che i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione, giusta previsione dell'art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, che condizionano la validità dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, sono di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.d.S., quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano, ovvero del Sindaco per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, C.d.S.;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione podistica denominata "10 KM DI VADO E QUILIANO DEL 10 OTTOBRE 2021", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO l'atto prot. n. 1334 in data 18 gennaio 2021, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la titolarità di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II "Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio", per effetto del D.M. 5 novembre 2020;

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 10 ottobre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 10.45, di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia, nelle strade extraurbane



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

interessate dal percorso della gara podistica agonistica denominata “10 KM DI VADO E QUILIANO DEL 10 OTTOBRE 2021”, con partenza e arrivo a Quiliano, presso lo Stadio F. Chittolina, come riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

La sospensione della circolazione deve avvenire prima del transito del veicolo indicante “inizio gara”, fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà comunque avvenire dopo il passaggio dell’auto con il cartello mobile indicante “fine gara”.

L’Organizzazione deve:

- provvedere alla previsione di itinerari alternativi, su cui potere deviare il traffico delle strade interessate alla sospensione;
- predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano la manifestazione, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’Organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

SI DISPONE

inoltre, che:



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- i Sindaci dei Comuni interessati dal passaggio dei concorrenti nei centri abitati curano il raccordo con il presente provvedimento delle ordinanze di limitazione del traffico, dai medesimi adottate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in parola, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;
- l'Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliarne l'effettuazione.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

I Sindaci dei Comuni interessati danno adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e delle ordinanze di sospensione della circolazione dagli stessi adottate nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

In conformità alla predetta autorizzazione, gli Organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

II DIRIGENTE DELL'AREA II
(Freccero)



Prefettura di Savona
Ufficio Territoriale del Governo

Area II Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- Provincia di Savona;
- Comuni di: Quiliano, Vado Ligure
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- ANAS Struttura territoriale Liguria – Genova;
- Autostrada A10 – Genova – Ventimiglia
- Autostrada A6 – Savona - Torino
- A.S.D. PODISTICA SAVONESE